

STATUTO

**SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE CIVITAS
SIGLABILE:"COOPERATIVA
SOCIALE CIVITAS", "CIVITAS
COOPERATIVA SOCIALE",
"SCS CIVITAS"**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASALE MONFERRATO AL VIA
BERTANA 22

Numero REA: AL - 256045

Codice fiscale: 02439820065

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-12-2019 - Statuto completo	2
--	---

La parte comparente, preventivamente informata ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR e art. 13 Decreto Legislativo 196/2003 - Codice Privacy, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali nonchè alla loro conservazione anche con strumenti informatici negli archivi di me notaio anche ai fini della normativa antiriciclaggio ed antiterrorismo.

Dopodich , null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, il presente verbale viene chiuso essendo le ore dieci e minuti quarantacinque.

Il presente verbale viene letto da me Notaio alla parte comparente che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive in calce ed a margine.

Scritto a mano e a macchina da me Notaio e da persona di mia fiducia consta di tre fogli dei quali occupa quattro facciate, ciascuna da venticinque linee, per intero e fin qui della quinta.

F.to in originale: Sara Addorisio

Massimo Cagnacci Notaio

Allegato "A" del repertorio n. 30185/13741

**STATUTO DELLA
"SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CIVITAS"**

**TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

ART. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita con sede nel comune di Casale Monferrato la societ  denominata "Societ  Cooperativa Sociale Civitas".

Essa assume le sigle "Cooperativa Sociale Civitas", "Civitas Cooperativa Sociale" ovvero "SCS Civitas" che potranno essere usate, ove la legge lo consenta, sia commercialmente sia legalmente in luogo della denominazione scritta per esteso.

La cooperativa potr  istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e uffici anche altrove su delibera dei competenti organi sociali.

La sede della cooperativa potr  essere trasferita all'interno dello stesso Comune ai sensi della vigente normativa in materia.

ART. 2 DURATA

La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2064 e potr  essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II SCOPO - OGGETTO

ART. 3 SCOPO

La cooperativa ha lo scopo esclusivo di perseguimento di finalit  di solidariet  sociale ed in particolare ha lo scopo di:

1. perseguire l'interesse generale della comunit  alla pro-

mozione umana, all'integrazione sociale e alla crescita culturale nonché all'integrazione sociale e lavorativa delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 della Legge 8 novembre 1991, n. 381

2 favorire il miglioramento delle condizioni economiche, sociali e professionali dei propri soci, nonché promuovere l'avviamento al lavoro, l'inserimento e la crescita professionale dei soci svantaggiati

3 realizzare la massima economicità ed efficienza della gestione per ottenere risorse da destinare innanzitutto agli investimenti e al rafforzamento patrimoniale e per offrire ai soci il riconoscimento dell'apporto individuale di ognuno

4 contribuire al potenziamento dei servizi per la salute, l'educazione e la qualità della vita delle persone, anche tramite la gestione di servizi in collaborazione con enti e associazioni senza finalità di lucro, enti e società pubblici e privati. Per la realizzazione di ciò, la Cooperativa organizza un'impresa senza fini di lucro che - mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento - svolga attività finalizzate alla qualificazione umana, morale, culturale e professionale, al recupero e alla valorizzazione delle risorse e delle potenzialità delle persone che si trovano in stato di bisogno ovvero in condizioni di disabilità fisica, psichica o sensoriale.

La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 del codice civile.

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci e intende orientare la propria gestione al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile.

La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla L. 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia degli statuti sociali e dei regolamenti.

ART. 4

OGGETTO

La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto sociale:

A) l'organizzazione e la gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi a favore di singoli e della collettività nonché di progetti per il recupero, l'assistenza o l'inserimento anche lavorativo di minori in età lavorativa in

situazioni di difficoltà familiare o di persone svantaggiate, quali:

A.1 L'organizzazione e la gestione di strutture adibite all'attività sanitaria, socio sanitaria, socio-culturale, socio-assistenziale, educativa e ricreativa per bambini, giovani, anziani, immigrati e soggetti in difficoltà;

A.2 La prestazione a terzi di servizi nell'ambito della gestione di impianti e strutture sanitarie, educative, ricreative, culturali, formative e assistenziali; la progettazione, l'organizzazione e la gestione di attività di animazione per gestanti, bambini, adolescenti, giovani, anziani e immigrati, ivi compresa la realizzazione di grandi eventi culturali e ricreativi, feste e fiere;

A.3 La progettazione, l'organizzazione e la gestione di asili nido, scuole d'infanzia, scuole primarie e secondarie, centri gioco, centri ricreativi estivi, doposcuola, centri educativi, ludoteche e ogni altro servizio volto all'educazione e all'assistenza della prima infanzia e di bambini, adolescenti e giovani; attività e servizi per l'integrazione di minori con disabilità e/o fragilità, sia in ambito scolastico sia extra-scolastico;

A.4 La progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri di aggregazione, centri di attività culturale e ricreativa, ivi compresi soggiorni estivi e di vacanza, ludoteche, media-teche, centri di documentazione, atelier e ogni altro servizio volto alla formazione, informazione, socializzazione e assistenza a favore in particolare di minori e altri soggetti in stato di bisogno;

A.5 La progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri diurni, case protette, case di riposo, residenze sanitarie assistite e ogni altro servizio volto all'assistenza, al sostegno della domiciliarità e all'innalzamento della qualità della vita delle persone anziane e dei soggetti in difficoltà, ivi compresi soggiorni sociali e di vacanza e servizi di portierato sociale;

A.6 La gestione di servizi territoriali integrati per l'assistenza, l'accompagnamento, l'animazione sociale e culturale a favore di bambini, giovani, adolescenti, immigrati, anziani e soggetti in stato di bisogno, ivi compresi - nel rispetto delle norme vigenti nei diversi istituti - coloro che vivono in strutture quali: carceri, centri di igiene mentale, residenze sanitarie assistite, centri per minori orfani o allontanati dalle famiglie e centri di accoglienza per immigrati;

A.7 La gestione di attività complementari all'insegnamento a favore dell'integrazione di minori e adulti italiani e stranieri, dei figli degli emigrati, dei giovani che rientrano in Italia, di minori stranieri non accompagnati;

A.8 L'organizzazione, il coordinamento, la gestione e la promozione di attività e servizi volti all'inclusione sociale,

all'integrazione scolastica, culturale e sanitaria dei migranti anche tramite azioni di mediazione interculturale, sociale e dei conflitti;

A.9 Gestione di strutture e progetti di accoglienza, protezione e integrazione a favore di migranti, richiedenti protezione internazionale, rifugiati, titolari di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria o umanitaria, provvedendo ove necessario anche alla consulenza per l'espletamento delle pratiche finalizzate all'ottenimento di documenti, certificazioni, titoli di soggiorno, eccetera;

A.10 Organizzazione e gestione di attività e servizi a favore di persone in condizioni di detenzione o internamento in istituti penitenziari, di soggetti condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno, allo scopo di favorirne l'inserimento sociale e lavorativo;

A.11 Organizzazione e gestione di attività e servizi di contrasto e rimozione di ogni forma di discriminazione;

A.12 La promozione e la gestione di attività e servizi di natura ricreativa, animativa, culturale, formativa ed educativa, volte a favorire l'acquisizione, il mantenimento e il recupero delle funzioni intellettuali, motorie ed emotive delle persone disabili e in generale delle persone in condizioni di bisogno o svantaggio;

A.13 L'organizzazione e la gestione di corsi, seminari, lezioni, dibattiti, conferenze e gruppi di studio per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale nei settori di intervento della cooperativa a favore dei soci, dei dipendenti e di terzi, al fine di elevarne il grado delle prestazioni;

A.14 L'organizzazione, la progettazione e la gestione di attività di consulenza a favore di terzi, nell'ambito delle attività e dei servizi sanitari, socio-sanitari, socio-culturali, socio-assistenziali, educativi e ricreativi per bambini, giovani, anziani, immigrati e soggetti in difficoltà; la progettazione, l'organizzazione e la gestione di attività e servizi consulenza e formazione finalizzata in particolare all'obiettivo della massima integrazione sociale di soggetti bisognosi di intervento sociale, sia per ragioni d'età, di condizioni personali o familiari ovvero di condizioni socio-economiche e culturali;

A.15 Organizzazione e gestione di attività e servizi socio sanitari e assistenziali a favore di persone in condizioni di bisogno e di fragilità, anche attraverso l'intervento di assistenti domiciliari, assistenti familiari e badanti, nonché di ogni attività e servizio volto alla lotta alla povertà e all'esclusione sociale;

A.16 L'elaborazione e la realizzazione di progetti culturali ed educativi, ricerche, studi e sperimentazioni relative alle problematiche educative, culturali e sociali, a carattere nazionale e internazionale;

A.17 La produzione e la diffusione, a fini didattici e documentaristici o in occasione di manifestazioni socio-culturali, di materiale informativo e documentario;

A.18 La partecipazione, per conseguire gli scopi sopra enunciati, a procedure pubbliche e private per l'affidamento di servizi e forniture e a qualsiasi altra forma consentita dalle leggi vigenti; stipulare contratti e convenzioni con amministrazioni pubbliche e con privati, con strutture sanitarie, sociali e culturali pubbliche e private, con enti di formazione pubblici e privati, partecipare ad appalti indetti da soggetti pubblici e privati per assumere servizi inerenti all'oggetto sociale;

A.19 Ideazione e gestione di progetti educativo-didattici finalizzati in particolare alla divulgazione culturale e scientifica, all'educazione ambientale, all'educazione motoria e psicomotoria.

La Cooperativa non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

B) in collegamento funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera A), provvedere alla organizzazione e gestione - in forma stabile ovvero temporanea - di una o più attività produttive ritenute opportune per l'inserimento lavorativo dei soci svantaggiati ai sensi dei Decreti applicativi della legge 381/1991 e ss.mm.ii., nell'ambito dei settori industriale, agricolo, artigianale, commerciale, turistico e dei servizi, sia direttamente sia assumendole in convenzione, in appalto o in qualsiasi altra forma consentita dalla legge da enti pubblici e privati, con la possibilità di commercializzare i prodotti così ottenuti in punti vendita al minuto o rivolgendosi alla grande distribuzione, quali per esempio:

B.1 L'organizzazione e la gestione di lavori di pulizia, igienizzazione, sanificazione, disinfestazione, derattizzazione, deblatizzazione e ogni altra attività similare nonché manutenzione presso uffici, condomini, piazzali, strade, magazzini, complessi commerciali e industriali sia pubblici sia privati;

B.2 L'organizzazione e la gestione di lavori di giardinaggio e falciatura sia manuale che meccanizzata, la realizzazione e la manutenzione di aree erbose, l'abbattimento di piante, l'esecuzione di trattamenti su argini, aree erbose e sponde di canali;

B.3 La coltivazione di terreni in Italia e all'estero e la raccolta di prodotti della terra, la gestione di serre e impianti di sperimentazione, la realizzazione di vivai forestali e di essenze, la costruzione di campi e centri sperimentali dimostrativi per le attività agro-forestali;

B.4 La realizzazione di opere di forestazione quali la preparazione del terreno per rimboschimenti di terreni nudi, cespugliati, pascolativi, le opere di coniferazione nei boschi ce-

dui degradati e nei castagneti da frutto, la fornitura e il collocamento a dimora delle piantagioni di latifoglie e resinose;

B.5 L'organizzazione e la gestione di lavori e iniziative per la tutela e la valorizzazione delle bellezze naturali, la gestione di parchi naturali attrezzati, musei nonché ogni iniziativa volta alla valorizzazione culturale e turistica del territorio;

B.6 L'organizzazione e l'esecuzione anche per conto terzi di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in aziende agricole e in terreni adibiti a verde pubblico e privato, nonché altre aree pubbliche e private, opere di manutenzione minuta in genere; progettazione, realizzazione, installazione e manutenzione di elementi per l'arredo urbano;

B.7 L'organizzazione, la gestione e l'esecuzione di lavori di istituzione e manutenzione di parchi naturali pubblici e privati, formazione di viali e aiuole, aree destinate a verde pubblico, attrezzate turisticamente, tabellatura e recinzione di parchi naturali e riserve integrali, opere di formazione di invasi artificiali destinabili a pesa sportiva, opere di governo e manutenzione delle piante quali potature, diradamenti, spalcatore, formazione di aree di protezione per fori e altre specie vegetali, impianti di orti botanici;

B.8 L'organizzazione, la promozione e la gestione di punti di ristoro, ristoranti, servizi ricettivi e di ospitalità, attività di catering, rivolti in particolare a giovani, studenti, famiglie, migranti, gruppi organizzati e associazioni, nell'ambito di progetti per la promozione e la valorizzazione del turismo giovanile, scolastico e sportivo nonché di progetti per lo scambio culturale che promuovano i valori della responsabilità sociale, dell'amicizia e della solidarietà tra i popoli;

B.9 L'organizzazione e la gestione di servizi di qualsivoglia natura, tra cui il trasporto di cose e persone da effettuarsi con qualsiasi mezzo, nonché il servizio di trasporto alunni nel rispetto della vigente normativa in materia, servizi di facchinaggio e trasloco sia manuale sia meccanizzato compresa la movimentazione di merci con carrelli, gru e attrezzature speciali per il trasporto su scale e gradini;

B.10 Svolgere attività di bonifica, servizi e opere cimiteriali nonché gestione di cimiteri e di ogni attività connessa e complementare;

B.11 Organizzazione e gestione di eventi, cerimonie;

B.12 L'organizzazione e gestione di attività manifatturiere, di servizio e commerciali, finalizzate a progetti di inserimento lavorativo dei soci svantaggiati;

B.13 Organizzazione e gestione di attività e servizi volti a favorire il risparmio energetico e la riduzione di emissioni di gas serra, quali per esempio la progettazione, realizzazione, installazione e gestione di impianti per la produzione di

energia da fonti rinnovabili o alternative, curandone altresì la corretta utilizzazione e manutenzione;

B.14 Attività e servizi di comunicazione, con particolare riferimento a servizi informatici quali per esempio programmazione, realizzazione siti internet, database, attività di assistenza e manutenzione informatica, migrazione di sistemi operativi;

B.15 La gestione di strutture per l'accudimento e l'accoglienza di animali, riserve di pesca, fattorie didattiche; gestione di servizi cimiteriali per animali nonché di ogni attività complementare e connessa;

B.16 La gestione di autolavaggi ovvero officine per la cura, manutenzione e riparazione di macchine ed attrezzature, attività di autoriparazione;

B.17 Progettare, organizzare ed eseguire lavori di installazione, riparazione, manutenzione, ripristino e gestione di impianti elettrici, termo-tecnici e idraulici in genere, nonché lavori edilizi finalizzati alla realizzazione di quanto sopra, in genere e in cemento armato, lavori idraulici e di bonifica in genere, di acquedotti e fognature, idrici, idroelettrici, nucleari di metanizzazione, di depurazione, di smaltimento rifiuti e affini e la loro gestione;

B.18 La promozione e l'organizzazione della formazione professionale dei soci e dei dipendenti tramite corsi, conferenze, studi e ricerche tendenti a facilitare l'avviamento al lavoro delle persone svantaggiate, nonché la preparazione di operatori al fine di maturare profili idonei a intervenire in modo qualificato sull'integrazione socio-lavorativa dei soggetti svantaggiati;

B.19 La promozione e la gestione di iniziative di studio e di ricerca finalizzate alla verifica della capacità di assorbimento del tessuto sociale rispetto alla fascia lavorativa creata e della bontà dei sistemi formativi adottati.

Tutte le suindicate attività potranno essere esercitate qualora non riservate a professionisti od operatori qualificati.

La società potrà inoltre organizzare e partecipare a tutte le iniziative culturali, ricreative e assistenziali atte a diffondere i principi della solidarietà e della responsabilità sociale, per il miglioramento delle condizioni di vita, sociali, culturali ed economiche delle persone in condizioni di svantaggio - sia esso di natura psicofisica o socio culturale ed economica - e delle loro famiglie.

Le differenti attività di cui alle precedenti lettere A) e B) - anche ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla Legge 8 novembre 1991, n. 381 - avverranno con gestioni amministrative separate.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e i negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali. Potrà assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi e associazioni, a scopo di stabile investimento e non di colloca-

mento sul mercato.

La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività per la raccolta dei prestiti - disciplinata da apposito regolamento - limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

La cooperativa può aderire a un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

TITOLO III

SOCI LAVORATORI

ART. 5

REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato, comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie. Quando i soci sono persone fisiche in un numero compreso tra tre e otto, la cooperativa, può evitare lo scioglimento di cui al comma precedente, deliberando, prima del predetto termine, l'adozione delle norme della società a responsabilità limitata, mediante approvazione di un nuovo statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

Sono soci lavoratori coloro che:

1. concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;
2. partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
3. contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione;
4. mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta;
5. contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il proprio lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa;
6. Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, e in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e, comunque, coloro che possano collaborare

al raggiungimento degli scopi sociali;

7. Possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società;

8. La cooperativa può ammettere come soci - compatibilmente con il loro stato soggettivo - le persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/1991. Esse rappresentano almeno il trenta per cento dei lavoratori della divisione aziendale finalizzata all'inserimento lavorativo.

Possono inoltre essere soci coloro che, condividendo lo scopo e le finalità della cooperativa, siano intenzionati a prestare la loro attività in modo gratuito in qualità di soci volontari, mettendo a disposizione della cooperativa le proprie capacità tecniche, attitudini e disponibilità operative, secondo quanto previsto dall'art. 2 della Legge 8 novembre 1991, n. 381, rinunciando a qualsiasi forma di compenso.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci. I soci volontari sono iscritti in apposita sezione del libro soci.

Possono essere ammesse come soci le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento, la promozione e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali, nel caso in cui sia raggiunto il limite minimo dei soci di cui all'art. 2522, I comma del Codice Civile.

Il socio lavoratore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito regolamento, in una delle forme di cui all'art. 3 del presente statuto, sottoscrivendo apposito contratto con la cooperativa.

Non potranno essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese in concorrenza con quella della cooperativa, salvo diversa deliberazione dell'Organo amministrativo assunta in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro.

ART. 6 SOCI SPECIALI

L'Organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci lavoratori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

alla loro formazione professionale

al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al

raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Il provvedimento di ammissione stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale, che non può superare comunque i cinque anni;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa.

La quota di capitale sociale che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, è pari a previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dal successivo articolo 18, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea i soci lavoratori ordinari.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nell'Organo amministrativo della cooperativa e lo stesso non possono essere computo ai fini dell'esercizio dei diritti previsti dall'articolo 2545-bis del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione o inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione o inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci lavoratori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'Organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal successivo articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'Organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità

previste dall'articolo 11.

ART 7

AMMISSIONE DI NUOVI SOCI

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

1. L'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza, luogo e data di nascita.
2. L'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge e del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea, oltre all'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea su proposta dell'Organo amministrativo.
3. L'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa, delle specifiche competenze possedute e l'intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro in conformità con l'articolo 3 del presente statuto e con l'apposito regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione.
4. La dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della cooperativa, dei quali dichiara di avere preso visione, e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
5. L'accettazione espressa della clausola compromissoria di cui all'articolo 36 del presente Statuto.

La persona giuridica che intende essere ammessa ai sensi dell'articolo 11 della legge 381/91 dovrà presentare domanda contenente:

1. La denominazione sociale, la sede legale, il codice fiscale, la partita iva, il domicilio fiscale e l'indicazione dell'attività svolta;
2. Estratto del verbale relativo alla deliberazione di adesione alla cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente, contenente l'indicazione delle generalità e della qualificazione del delegato a sottoscrivere la domanda e della persona incaricata a rappresentare l'ente nei confronti della cooperativa;
3. Copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente;
4. Quanto previsto ai precedenti punti b), d) ed e) relativi alle persone fisiche.

Chi intende essere ammesso come socio volontario ai sensi dell'articolo 2 della legge 381/1991 dovrà presentare domanda contenente:

1. L'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza, data e luogo di nascita;
2. La volontà di mettere a disposizione della cooperativa le proprie capacità e disponibilità operative per il miglior perseguimento dello scopo sociale, specificando la natura esclusivamente volontaria del rapporto associativo e la rinun-

cia a qualsiasi forma di compenso;

3. La quota di capitale sociale che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge e del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea per la particolare tipologia di soci;

4. La dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della cooperativa, dei quali dichiara di avere preso visione, e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, nonché l'accettazione della clausola compromissoria di cui al successivo articolo 36.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 del presente statuto e la inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda, ammettendo il socio alla categoria ordinaria ovvero a quella speciale di cui al precedente articolo 6.

L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dall'Organo amministrativo.

A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all'annotazione nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo amministrativo dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

L'Organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 8

DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

I soci hanno diritto di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, gli stessi hanno inoltre diritto a esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo amministrativo. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia. Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la cooperativa.

Il capitale sociale dei soci lavoratori è costituito da quote che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute, salvo il diritto dei soci a recedere dalla società con preavviso di almeno novanta gior-

ni ai sensi dell'articolo 2530 ultimo comma del codice civile. Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione. I soci sono obbligati:

- a) Al versamento delle quote sottoscritte, con le modalità e nei termini sopra previsti;
- b) Al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;
- c) Al versamento della tassa di ammissione eventualmente stabilita dall'Organo amministrativo;
- d) All'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti. L'Organo amministrativo, in considerazione delle caratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il lavoratore allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi nonché, in qualità di socio, presso altre cooperative.

ART. 9

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio lavoratore si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. Nel caso dei soci persone giuridiche di cui al precedente articolo 5, si perde per recesso, esclusione e in caso di scioglimento.

ART. 10 RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- A) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione
- B) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali
- C) se socio lavoratore ai sensi della legge 142/01, il cui rapporto di lavoro - subordinato o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa. L'Organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediatamente comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure previste dal successivo articolo 36.

Il recesso diventa efficace, con riguardo sia al rapporto sociale sia a quello mutualistico, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione della delibera dell'Organo amministrativo, con cui si constata i legittimi motivi della risoluzione del rapporto sociale.

ART. 11

ESCLUSIONE

L'esclusione è pronunciata dall'Organo amministrativo, oltre ai casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

1. che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
2. che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
3. che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 5;
4. che - se socio lavoratore di cui alla legge 142/01 - abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;
5. che - se socio lavoratore di cui alla legge 142/01 - nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
6. se socio lavoratore di cui alla legge 142/01, il cui rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento o per mutuo consenso;
7. che sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;
8. se socio lavoratore ai sensi della legge 142/01, il cui rapporto di lavoro - subordinato o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo;
9. che si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
10. che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti della cooperativa e dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
11. che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
12. che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 8 del presente statuto senza la prevista autorizzazione dell'Organo amministrativo;
13. che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
14. che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa;
15. che - se socio appartenente alla categoria speciale di

cui al precedente articolo 6 - non abbia conseguito i livelli qualitativi prestabiliti ovvero non abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, l'Organo amministrativo ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci lavoratori che abbiano maturato i requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

L'esclusione diventa efficace, con riguardo sia al rapporto sociale sia a quello mutualistico, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dall'Organo amministrativo. La delibera viene annotata sul libro dei soci lavoratori a cura degli amministratori. Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre l'attivazione delle procedure di cui al successivo articolo 36, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

ART. 12

CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno contenente i motivi del provvedimento.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito a provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie saranno demandate alla decisione degli organismi previsti dall'articolo 36 del presente statuto.

I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti del consiglio dovranno promuovere la relativa procedura con atto comunicato a mezzo raccomandata alla cooperativa, a pena di decadenza, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge 142/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, allo scioglimento del rapporto sociale per recesso o esclusione del socio lavoratore consegue lo scioglimento dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con lo stesso socio. La risoluzione del rapporto di lavoro subordinato, salva contraria disposizione dell'Organo amministrativo, comporta il venir meno del rapporto sociale.

ART. 13

DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO E ALL'ESCLUSIONE

I soci receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale sociale effettivamente versate.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo, ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.
Per le somme assegnate al socio ex articolo 2545 sexies del codice civile la liquidazione o il rimborso può essere corrisposto in più rate entro il termine massimo di cinque anni.

ART. 14

MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio gli eredi conseguono il diritto al rimborso della quota da lui effettivamente versata.
Gli eredi del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

ART. 15

PRESCRIZIONE DEI DIRITTI

I soci receduti o esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso delle somme loro spettanti entro tre anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.
Le quote per le quali non verrà chiesto il rimborso nel termine stabilito saranno devolute, con delibera dell'Organo amministrativo, alla riserva legale indivisibile.

ART. 16

TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.
In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo altresì conto della quantità e qualità del lavoro prestato.
Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.
Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.
La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive e organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, l'Organo amministrativo potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio. L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

ART. 17

PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote ciascuna del valore nominale di Euro 30,00 (trenta virgola zero zero).
 - dalla riserva legale indivisibile, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo articolo 19 e con le quote di capitale non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi dei soci deceduti.
 - dalla riserva straordinaria indivisibile.
 - da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge.
- Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e non possono pertanto essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

ART. 18

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 2364 ultimo comma del codice civile, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Organo amministrativo, con propria deliberazione presa prima di novanta giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a centottanta giorni.

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristoro, ovvero mediante aumento gratuito della quota sottoscritta e ver-

sata.

Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare ratifica dello stanziamento dei trattamenti di cui al precedente periodo effettuato dagli amministratori.

La ripartizione del ristorno ai soci lavoratori deve avvenire in modo proporzionale alla quantità e qualità dello scambio mutualistico, in relazione all'ammontare delle ore di lavoro effettuate nel corso dell'esercizio sociale e in relazione al livello di inquadramento contrattuale, i cui parametri di incidenza verranno definiti dall'assemblea dei soci in sede di approvazione dell'apposito regolamento interno, ai sensi dell'art. 2521 codice civile.

ART.19

DESTINAZIONE DELL'UTILE

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale indivisibile;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) un'eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia;
- d) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci cooperatori e sovventori;
- e) quanto residua alla riserva straordinaria indivisibile.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'assemblea può deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.

TITOLO V GOVERNO DELLA SOCIETA'

ART. 20

ORGANI SOCIALI

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'Organo amministrativo;
- c) l'Organo di controllo, se nominato.

SEZIONE I -

ASSEMBLEA

ART. 21

CONVOCAZIONE

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purché nel territorio nazionale) e della data e ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattrore dopo la prima, secondo le seguenti modalità:

- a) avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, nel domicilio risultante dallibro soci.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativo e di controllo, in quest'ultimo caso, se nominato.

L'Organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni, secondo quanto previsto nel precedente articolo 18 per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da tanti soci che esprimano almeno un terzo dei voti spettanti ai soci cooperatori.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della presentazione della richiesta.

La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 del codice civile, le assemblee sono precedute da assemblee separate.

ART. 22

ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo

- utile, approva anche l'eventuale bilancio preventivo;
- 2) determina la misura minima di partecipazione al capitale sociale dei soci cooperatori;
 - 3) determina il periodo di durata del mandato e il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, nel rispetto di quanto disposto nel successivo articolo 29 del presente statuto, e provvede alle relative nomine e revoche;
 - 4) determina la misura dei compensi da corrispondersi agli amministratori per la loro attività collegiale;
 - 5) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti dell'organo di controllo, elegge tra questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti; delibera l'eventuale revoca;
 - 6) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, se nominati;
 - 7) approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le maggioranze previste dall'articolo 2521 del codice civile;
 - 8) delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dal consiglio di amministrazione, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;
 - 9) delibera, all'occorrenza, piani di crisi aziendale con previsioni atte a farvi fronte, nel rispetto delle disposizioni dell'apposito regolamento e dalle leggi vigenti in materia;
 - 10) delibera la corresponsione di eventuali trattamenti economici ulteriori, a titolo di ristorno, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati come per legge;
 - 11) delibera la partecipazione a un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545 septies del codice civile
 - 12) delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

ART. 23

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della società e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza, a eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente statuto alla competenza dell'Organo amministrativo:

- a) la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile
- b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie
- c) la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società
- d) gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative

e) il trasferimento della sede sociale in un altro Comune nel territorio italiano.

ART. 24

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

Le votazioni sono palesi; si procederà per alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia per la soppressione delle clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, il cambiamento significativo dell'oggetto sociale, la proroga della società, il trasferimento della sede sociale all'estero, lo scioglimento, la liquidazione della società e la revoca dello stato di liquidazione, l'assemblea straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei tre quinti dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

ART. 25

INTERVENTO - VOTO - RAPPRESENTANZA

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci cooperatori e nel libro dei soci finanziatori da almeno novanta giorni, che non siano in mora nel pagamento delle quote e/o azioni sottoscritte.

Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio lavoratore o finanziatore, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare solo un altro socio.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Le organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative cui la cooperativa aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto.

L'impugnazione di deliberazione assembleare può essere proposta dai soci solo quando rappresentino, con riferimento alla deliberazione, anche congiuntamente il cinque per cento degli

aventi diritto al voto.

ART. 26

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, dal vice-presidente del consiglio di amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti. Il segretario può essere un non socio. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che deve consentire - per ciascuna votazione e anche per allegato - l'identificazione dei soci astenuti e dissenzienti e nel quale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le dichiarazioni pertinenti l'ordine del giorno.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

SEZIONE II

ORGANO AMMINISTRATIVO

ART. 27

La Cooperativa sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ART. 28

Il consiglio di amministrazione si compone di un numero dispari di componenti, da un minimo di tre a un massimo di sette consiglieri, eletti dall'assemblea dei soci.

La maggioranza dei consiglieri deve essere scelta tra i soci lavoratori. Gli amministratori durano in carica per un periodo, non superiore a tre esercizi, stabilito dall'assemblea all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori possono essere rieletti.

Spetta al consiglio di amministrazione, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto, entro i limiti complessivi fissati dall'assemblea.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 c.c., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi sociali di altre imprese a condizione che il loro svolgimento non limiti l'adempimento dei doveri imposti dalla legge e dal presente statuto. In base a tale condizione, gli incarichi sono formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del consiglio di amministrazione. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

ART. 29

ATTRIBUZIONI E DELEGHE

Il consiglio elegge nel suo seno il presidente e il vicepresidente.

Può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni a uno o più degli amministratori, oppure a un comitato esecutivo.

Non possono in ogni caso essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'articolo 2381 del codice civile, i poteri in materia di ammissione, recesso e esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Gli amministratori delegati e il comitato esecutivo di cui al presente articolo, ove nominati, curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono all'Organo amministrativo e all'organo di controllo, se nominato, almeno ogni novanta giorni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

L'Organo amministrativo, sulla base delle informazioni ricevute, valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società. Quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società e valuta, sulla base della relazione degli eventuali organi delegati, il generale andamento della gestione.

Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi eventualmente delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

ART. 30

POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'Organo amministrativo è investito, in via esclusiva, di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, nel rispetto, in ogni caso, delle prescrizioni di cui agli articoli 2512 e seguenti del codice civile in materia di mutualità prevalente.

Esso pertanto delibera su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, che comunque rientrano nell'oggetto sociale.

Spetta, fra l'altro, a titolo esemplificativo all'Organo amministrativo:

- a) convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci nonché curare l'esecuzione delle relative deliberazioni;
- b) redigere i progetti di bilancio consuntivi e gli eventuali bilanci preventivi, nonché la propria relazione al bilancio consuntivo se dovuta secondo le normative vigenti;
- c) compilare i regolamenti interni previsti per obbligo di legge o dallo Statuto o comunque necessari per meglio disciplinare il funzionamento interno, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

d) deliberare circa l'ammissione, il recesso e la esclusione dei soci

e) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni e ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c..

f) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale. Fra gli altri: vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali; compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere

g) assumere e licenziare il personale della cooperativa, fissandone le mansioni e le retribuzioni; nominare eventualmente il Direttore generale, individuando le persone competenti anche tra i soggetti estranei alla cooperativa, stabilendone le mansioni ed eventualmente il compenso. In caso di nomina del Direttore generale, si applica il disposto dell'articolo 2396 del codice civile.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi, ove nominati, ne siano informati almeno ventiquattro ore prima della riunione.

Rientrano tra i compiti del presidente il coordinamento dei lavori del consiglio di amministrazione, nonché provvedere affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti. Le votazioni sono palesi.

In caso di parità di voti la proposta si intende rigettata.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il consiglio di amministrazione.

Nei casi previsti dal precedente comma, la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione che non sono prese in conformità della legge e dello statuto possono essere impugnate entro novanta giorni dagli amministratori assenti o dissenzianti; possono altresì essere impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti.

Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono relazionare sui criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché sulle ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori può essere esercitata da soci che rappresentino la seguente misura minima: un terzo dei voti.

ART. 31

SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, purché la maggioranza sia sempre costituita da soci cooperatori e comunque da amministratori nominati dall'assemblea.

Il consiglio di amministrazione può deliberare in seduta straordinaria e all'unanimità, con esclusione del diretto interessato, la revoca dell'incarico di consigliere ad un componente del consiglio stesso.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

ART. 32

RAPPRESENTANZA

Il Presidente del Consiglio di amministrazione, ovvero il Vice Presidente, hanno la rappresentanza e la firma sociale.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Il Presidente del consiglio di amministrazione ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, il Presidente può delegare parte dei propri poteri al vicepresidente o a uno o più membri del consiglio, nonché, con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi.

Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le sue attribuzioni spettano al vice-presidente.

La firma del vice presidente fa fede nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

SEZIONE III

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ART. 33

Il controllo della cooperativa può essere affidato e svolto, a scelta e per decisione dell'assemblea, da un singolo Sindaco iscritto nel Registro dei Revisori Legali, oppure, in alternativa, da un Collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, oppure da un Revisore Legale (o da una società di revisione) con funzione - nei casi consentiti dalla legge - anche di Revisore Legale dei Conti.

In caso di nomina del Collegio Sindacale, l'assemblea provvede anche a nominare il Presidente. L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

I componenti dell'organo di controllo sono rieleggibili.

La retribuzione annuale a favore dell'organo di controllo è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata.

Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si fa comunque riferimento, anche in merito alle competenze, ai poteri ed alla revisione legale dei conti, alle normative in materia di organi di controllo e di revisione legale dei conti, in quanto compatibili.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI VARIE ART. 34

SCIoglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. Nel caso si verifichi una causa di scioglimento prevista dalla legge, gli amministratori ne danno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese. Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste dal precedente articolo 24, disporrà in merito a:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche

di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea assunta con le maggioranze previste dal precedente articolo 24 del presente statuto.

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

ART. 35

DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 36

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie aventi a oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Alessandria, con gli effetti previsti dagli articoli 38 e s.s. del d. lgs. 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà definitivamente risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Alessandria, che provvederà alla nomina dell'arbitro. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei voti spettanti a tutti i soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.

ART. 37

REGOLAMENTI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la cooperativa e i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste

dall'articolo 2521 del codice civile.

I criteri e le modalità di nomina del consiglio di amministrazione e dell'organo di controllo, di attribuzione di deleghe e responsabilità a eventuali amministratori che non siano espressione dei soci cooperatori o a comitati esecutivi, nonché lo svolgimento dei rapporti tra il consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e la direzione aziendale potranno essere definiti da apposito regolamento. Con il medesimo regolamento potranno essere stabilite le norme concernenti la frequenza delle riunioni del consiglio di amministrazione e il funzionamento dei comitati esecutivi.

F.to in originale:

Sara Addorisio

Massimo Cagnacci Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.22 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 che si trasmette ad uso del Registro delle Imprese con € 156,00 a titolo di imposta di bollo

Registrato a Casale Monferrato in data 16 dicembre 2019 al n. 2740 serie 1T